

Allegato A)
Statuto della Fondazione Opera Pia Luigi Mazza

Titolo 1 – Denominazione/Sede legale

Art. 1

- 1.1. Conformemente alle procedure di trasformazione dettate dalla legge regionale n° 1/2003, dalla legge n. 328/2000 e, per quanto applicabile, dal d. lgs. n. 207/2001 è costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Opera Pia Luigi Mazza residenza sanitaria assistenziale per persone anziane – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
- 1.2. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Opera Pia Luigi Mazza Onlus".
- 1.3. La Fondazione Opera Pia Luigi Mazza trae origini dall'Ospedale "Luigi Mazza" che, a sua volta, era sorto dalla fusione in un unico Ente avvenuta in virtù del R.D. 27 maggio 1929, n. 1350 "dell'Ospedale Incurabili Luigi Mazza" (fondato dal dott. Luigi Mazza" nel 1878 ed eretto ad Ente Morale con R.D. 14 luglio 1898) e "del Legato Placida Mazza" (fondato con testamento olografo dalla signora Placida Mazza del 4 luglio 1872 ed eletto ad Ente Morale con R.D. 10 novembre 1883).
Successivamente, con Decreto del Prefetto di Cremona, l'Ospedale fu classificato, ai sensi dell'art. 9 R.D. 30 Settembre 1938, n. 1631, "infermeria per malati acuti e cronici" che, con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1628/Ass del 6 settembre 1989 fu definito "Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza" assumendo la denominazione di "Opera Pia Luigi Mazza". La Fondazione deriva appunto da quest'ultima a seguito della Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia".

Art. 2

- 2.1. La Fondazione ha la propria sede legale in V. Porta Soccorso n. 25, Pizzighettone provincia di Cremona e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Titolo II – Scopi e Mezzi

Art. 3

- 3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e opera ai fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone svantaggiate per anzianità, per inabilità fisica, per malattia e per emarginazione sociale.
- 3.2. La Fondazione ha lo scopo precipuo di ospitare a pagamento in regime di ricovero a tempo pieno le persone anziane che lo richiedono e che si trovano in condizioni di non autosufficienza parziale o totale, alle quali fornisce interventi alberghieri socio-assistenziali, sanitari, riabilitativi e di recupero funzionale ed assicura interventi di animazione e socializzazione.
- 3.3. Scopo della Fondazione è altresì quello di erogare servizi di natura socio-assistenziale ed interventi sanitari complementari in regime diurno, in modo da fornire sollievo e supporto a situazioni precarie per persone a vario grado di dipendenza in alternativa al ricovero a tempo pieno.
- 3.4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina ogni anno con propria deliberazione, rivedibile anche nel corso dell'anno stesso, il numero dei ricoverati che, in base alle disponibilità economiche della Fondazione, possono essere ammessi gratuitamente.
- 3.5. Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono preferibili gli infermi che abbiano più urgente bisogno di soccorso, a giudizio della Direzione Sanitaria, con priorità ai residenti di Pizzighettone.



- 3.6. La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, ma non possono essere praticate al proprio interno cure o procedure in contrasto con i principi della morale cristiana.
- 3.7. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4

- 4.1. La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali e socio sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
- 4.2. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Art. 5

- 5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale;
 - dai beni mobili ed immobili come indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - da tutti gli altri beni mobili ed immobili che perverranno successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementare il patrimonio;
 - dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - da ogni altra eventuale entrata, contributo ed elargizione in conto capitale di natura pubblica o privata destinata all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione.
- 5.2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
- 5.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Art. 6

- 6.1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:
- A) con i redditi derivanti dal patrimonio;
 - B) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
 - C) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
 - D) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
 - E) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
- 6.2. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.



Titolo III – Organi amministrativi dell'Ente

Art. 7

7.1. Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente della Fondazione;
3. il Revisore dei conti.

Art. 8

8.1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di cui:

- il Parroco di Pizzighettone pro-tempore o persona da lui delegata;
- tre membri nominati dal Comune di Pizzighettone;
- un membro nominato dall'Ordinario della Diocesi di Cremona.

8.2. I consiglieri nominati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla nomina in surroga. I Consiglieri nominati successivamente all'insediamento del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del collegio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima riunione, al suo interno, un Presidente e un Vice Presidente.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97 fatta salva la rinuncia da parte degli interessati.

Art. 9

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

1. approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
2. delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
3. predispose ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
4. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
5. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
6. adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
7. nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la funzione di Segretario.

Art. 10

10.1. Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l'ordine del giorno e consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio è convocato in caso di urgenza con preavviso di almeno di 48 ore. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

10.2. Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e con la delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari con le



annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 11

- 11.1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
- 11.2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno, cura l'effettiva esecuzione delle delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 11.3. Il Presidente esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso d'urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 11.4. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
- 11.5. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

Art. 12

- 12.1. Il Vice Presidente assume i compiti del Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente.
- 12.2. Il consigliere più anziano, per data di nomina, assume le funzioni del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui questi ultimi fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitarle.

Art. 13

- 13.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Revisore dei Conti. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine il revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
- 13.2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
- 13.3. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.


Titolo IV – Amministrazione e norme generali

Art. 14

- 14.1. Il Segretario/Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

Art. 15

- 15.1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Segretario/Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.



Titolo V – Bilancio, trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 16

- 16.1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 16.2. Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto secondo criteri economico-patrimoniali, a valori correnti, e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Il bilancio sarà predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 16.3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
- 16.4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere rispettati i principi previsti dagli articoli 2423, bis e seguenti del Codice Civile.
- 16.5. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17

- 17.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
- 17.2. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
- 17.3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

Art. 18

- 18.1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 19

- 19.1. Il presente statuto diviene efficace solo con l'approvazione del visto della Giunta regionale.

